



# COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

(Provincia di Trento)

## DECRETO DEL PRESIDENTE N. 62

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'INCARICO DI TEMPORANEA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEDE SEGRETARILE DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE DAL 01.07.2025 AL 31.12.2025. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL SEGRETARIO REGGENTE.**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **VENTITRE** del mese di **GIUGNO**, il Presidente sig. Cicolini Lorenzo

**EMANA**

il decreto in oggetto.

Assiste il Segretario Generale, dott. SILVIO ROSSI.

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'INCARICO DI TEMPORANEA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEDE SEGRETARILE DELLA COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE DAL 01.07.2025 AL 31.12.2025. DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AL SEGRETARIO REGGENTE.**

*Ai sensi dell'art. 65 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss. mm. si assenta il segretario reggente, dott. Silvio Rossi, in quanto interessato all'argomento in oggetto. Assume temporaneamente le funzioni di segretario della seduta il Presidente della Comunità, sig. Cicolini Lorenzo.*

**IL PRESIDENTE**

Premesso che la sede segretarile della Comunità della Valle di Sole risulta vacante.

Visto il comma 4 dell'art. 8 ter della L.P. n. 27/2010 aggiornato al 28.12.2021, in materia di "Copertura delle sedi segretarili": *"Le comunità assicurano la copertura delle rispettive sedi segretarili mediante convenzione con un'altra sede segretarile o, in alternativa, con le modalità di copertura temporanea previste dagli articoli 162 e 163 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 (). L'incarico di copertura temporanea della sede è disposto con provvedimento del presidente della comunità interessata. Le comunità che costituiscono convenzioni di segreteria con un comune con sede scoperta possono assumere un segretario. I comuni che costituiscono convenzioni per la segreteria con la sede di una comunità possono coprire la propria sede segretarile in deroga ai limiti previsti dal comma 2."*

Atteso che, con nota prot. 3672 di data 10.06.2025 è stato richiesto al Comune di Novella (TN) di esprimere il proprio parere in merito all'eventuale nomina del dott. Silvio Rossi, attuale Segretario generale del Comune, in qualità di Segretario reggente a scavalco della sede segretarile della Comunità della Valle di Sole a copertura del periodo dal 01 luglio 2025 al 31 dicembre 2025;

Con nota, assunta a protocollo dell'Ente in data 19.06.2025 al prot. n. 3871 il Sindaco del Comune di Novella esprime parere favorevole al conferimento dell'incarico di reggenza al segretario dott. Silvio Rossi.

Richiamato il Decreto del Presidente n. 2 del 19.06.2025 con il quale è stato incaricato il segretario dott. Silvio Rossi della temporanea reggenza a scavalco della sede segretarile della Comunità della Valle di Sole per il periodo dal 01.07.2025 al 31.12.2025 compresi.

Considerato che ai sensi dell'art. 162 del Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. *"I regolamenti comunali fissano il compenso spettante al segretario comunale reggente o supplente, sulla base degli accordi sindacali di cui al capo IV del presente titolo"*.

Visto il vigente Regolamento Organico del Personale dipendente, che all'art. 50 recita: *"Al Segretario comunale di altro Comune o al Segretario comprensoriale di altro Comprensorio, incaricato della reggenza o supplenza del Segretario titolare è corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso fino ad un massimo di 4/5 del trattamento economico previsto per il posto occupato, calcolato sullo stipendio tabellare, sull'indennità integrativa speciale, sull'indennità di posizione e sull'indennità di sede, ove spettante, in relazione alle effettive prestazioni. Il compenso è deliberato con provvedimento di Giunta"*.

Accertata la propria competenza a determinare il compenso da attribuire al Segretario reggente, sottolineando la diretta ed esclusiva competenza del Presidente, alla valutazione di merito attinente all'individuazione dell'ammontare spettante rapportato alle effettive prestazioni in conformità all'interesse pubblico perseguito.

Atteso che la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Autonomie Locali, con circolare n. 1 del 18.01.2011 ad oggetto: "Bilancio di previsione 2011", in merito alla retribuzione dei Segretari "a scavalco", specifica al punto e) che, fra i parametri da considerare, la legge provinciale prevede quello della durata dell'impegno lavorativo, che può essere affiancato dal criterio del grado di impegno che la prestazione richiede, del tipo di atti da redigere, del livello di responsabilità richiesto, ecc.

Evidenziato come, pur non sussistendo una precisa obbligazione di mezzi ma di risultato soprattutto nei casi di reggenza e supplenza a scavalco di sede segretarile, si deve comunque riconoscere un alto impegno per gli

incaricati che devono assicurare una adeguata operatività garantendo flessibilità e presenza anche in orari non canonici, dovendo comunque contemplare le necessità operative di più Enti.

Verificato come l'incaricato debba garantire una presenza significativa, vista la vacanza della sede segretarile.

Convenuto, per quanto sopra evidenziato, di stabilire, per la durata dell'incarico, un compenso pari ai 2/5 del trattamento economico previsto per il posto occupato, calcolato sullo stipendio tabellare, sull'indennità integrativa speciale, sull'indennità di posizione, in relazione alle effettive prestazioni, ossia pari a €. 2.204,28 ( $2/5 \cdot (3.873,10 + 630,94 + 1006,67)$ ). Tale trattamento va rapportato ai giorni di durata dell'incarico di temporanea reggenza a scavalco (in questo caso 6 mensilità), tenuto conto dell'impegno assicurato.

Accertato che la spesa derivante dal presente provvedimento è pari a €. 13.225,68 (€ 2.204,28 mensili – per 6 mesi) e trova imputazione al capitolo 112110 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Visto il Regolamento Organico del Personale Dipendente di questa Comunità ed in particolare l'art. 50 ed il vigente Regolamento di Contabilità.

Visto l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 2016/2018 del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del comparto autonomie locali sottoscritto in data 29.10.2018.

Visto l'accordo stralcio - parte economica - per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per il triennio 2019/2021 per il personale dell'area della dirigenza e dei segretari comunali del Comparto Autonomie locali, e dell'esito della verifica del Collegio dei revisori dei conti della Provincia di data 23 febbraio 2023, il giorno 13 marzo 2023

Visto il "Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA" approvato con Legge Regionale del 03 maggio 2018 n. 2 e s.m.i..

Visti gli articoli 49 e seguenti della L.P. 9/12/2015 n. 18 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42" e, per quanto dalla stessa Legge non richiamato, il "Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA" approvato con Legge Regionale del 03 maggio 2018 n. 2 e s.m.i..

Considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Acquisito il parere favorevole espresso dal Sostituto Responsabile del Servizio Segreteria, Organizzazione e Affari generali, in ordine alla regolarità tecnica, visto che il dott. Silvio Rossi, Responsabile del Servizio è direttamente interessato dal provvedimento, ed acquisito il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e Controllo di gestione, così come previsto dall'art.185 c. 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, sulla presente proposta di decreto.

Preso atto che con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 18 dd. 17.12.2024, è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione definitivo (DUP) 2025-2027 e, con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 19 dd. 17.12.2024, è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027, la nota integrativa al bilancio e il piano degli indicatori di bilancio di cui all'allegato n.9 del D.Lgs.118/2011.

Richiamato il decreto del Presidente n. 132 del 30.12.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 e s.m.;

Ritenuta la necessità di disporre in questa sede, secondo quanto indicato in premessa.

**DECRETA**

1. di prendere atto del Decreto del Presidente, n. 2 del 19.06.2025 con il quale si incarica il segretario dott. Silvio Rossi della temporanea reggenza a scavalco della sede segretariale della Comunità della Valle di Sole dal 01 luglio 2025 al 31 dicembre 2025, compresi;
2. di stabilire l'indennità per la reggenza a scavalco nei 2/5 del trattamento economico per il posto occupato, calcolato sullo stipendio tabellare, sull'indennità integrativa speciale, sulla retribuzione di posizione, ossia determinata in €. 13.225,68 (€ 2.204,28 mensili – per 6 mesi) -, rapportati ai giorni di durata dell'incarico, corrispondente all'impegno garantito dall'incaricato;
3. di imputare la spesa di €. 13.225,68. -, oltre agli oneri riflessi, al capitolo 112110 del Bilancio di previsione 2025-2027 – Esercizio 2025, che presenta adeguato ed apposito stanziamento;
4. di dare evidenza, che avverso il presente decreto è ammesso:
  - ricorso in opposizione al Presidente entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente decreto, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Lorenzo Cicolini

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Silvio Rossi

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*